



COMUNE DI NURAMINIS

Provincia del Sud Sardegna

Piazza Municipio n°1 tel. 070-7058022

BANDO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI DEL FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE, ART. 11, LEGGE 431 DEL 9 DICEMBRE 1998 - ANNO 2018

Il Responsabile dell'Area 4 - Sociale

Vista la Legge 9.12.1998, n. 431, art. 11, che ha istituito il "Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione", destinato all'erogazione di contributi per il pagamento dei canoni di locazione ai nuclei familiari in condizioni di disagio economico;

Visto il decreto del Ministero dei LL.PP. del 7.6.1999, pubblicato sulla G.U. n. 167 del 19.7.1999, sui requisiti minimi richiesti per beneficiare dei contributi e sugli adempimenti di competenza della Regione e dei Comuni ai fini dell'assegnazione degli stessi agli aventi titolo;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 26/7 del 24.05.2018 con la quale vengono impartite le direttive recanti i criteri per l'individuazione dei destinatari e la scheda di rilevazione del fabbisogno, fissando la scadenza del 31 luglio 2018 per la presentazione delle istanze comunali;

Vista la Determinazione del servizio Edilizia Residenziale n. 18853/723 del 29.05.2018 con la quale sono state approvate le linee di indirizzo per i Comuni della Sardegna;

RENDE NOTO

Che è indetto il bando pubblico per la formazione di una graduatoria di aspiranti beneficiari dei contributi destinati all'integrazione dei canoni di locazione, per l'annualità 2018, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 431 del 9 dicembre 1998,

ART. 1 - DESTINATARI DEI CONTRIBUTI E REQUISITI PER L'AMMISSIONE AI BENEFICI

Destinatari dei contributi sono i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata site nel Comune di Nuraminis e occupate a titolo di abitazione principale o esclusiva. Saranno considerati destinatari dei contributi, altresì, i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale delle unità immobiliari di proprietà pubblica, destinate alla locazione permanente, ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture, n. 2523 del 27.12.2001 site nel Comune di Nuraminis e occupate a titolo di abitazione principale.

Per l'ammissione ai benefici della legge 431/98 ex art. 11 è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

1. Cittadinanza italiana, oppure di uno Stato aderente all'Unione Europea. Possono, altresì partecipare gli immigrati extracomunitari in possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione (Decreto Legge 25.06.2008, n. 112 – Capo IV art. 11, convertito con Legge 6 agosto 2008, n. 133);

2. Residenza anagrafica nel Comune di Nuraminis, che deve sussistere al momento della presentazione della domanda;

3. Essere titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata site nel Comune di Nuraminis ed occupate a titolo di abitazione principale o esclusiva, in regola con la registrazione

presso l'Agenzia delle Entrate (con esclusione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) disciplinati dalla L. R. 13/89 e degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9);

4. Essere in posizione regolare con il pagamento del canone di locazione per il periodo per cui si richiede il contributo integrativo;

5. Non essere titolare (con riferimento all'intero nucleo familiare) di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare, sito in qualsiasi località del territorio nazionale, ai sensi dell'art. 2 della L. R. 13/1989;

6. Non avere in essere (con riferimento all'intero nucleo familiare) un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente;

8. La locazione deve:

a) risultare da un contratto regolarmente registrato e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale o esclusiva, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente;

b) sussistere al momento della presentazione della domanda;

c) permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto.

In caso di interruzione della locazione, il contributo riferito al periodo eventualmente non ancora maturato costituisce economia da utilizzare nell'anno successivo.

I requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda e devono permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto.

ART. 2 - NUCLEO FAMILIARE

Ai fini del presente Bando, si considera "nucleo familiare" quello definito dall'articolo 4 del D.P.R. 30.05.1989, n. 223 che recita: *"Agli effetti anagrafici per famiglia s'intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune"*.

Quindi, la famiglia anagrafica risultante alla data di pubblicazione del presente Bando.

ART. 3 - DETERMINAZIONE DELLE FASCE DI REDDITO:

Gli aspiranti beneficiari devono inoltre possedere i seguenti requisiti:

FASCIA A: ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS (€ **13.192,66**), rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%.

L'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € **3.098,74**;

FASCIA B: ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari a € **14.162,00**, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%.

L'ammontare del contributo non può essere superiore a € **2.320,00**.

ART. 4 - AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n° 445 il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti indicati per l'ammissione.

L'Amministrazione Comunale effettuerà i dovuti controlli a norma dell'art. 71 del citato D.P.R.

A norma degli artt. 75 e 76 del medesimo decreto, in caso di dichiarazione mendace, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni penali espressamente previste in proposito, l'Amministrazione Comunale provvederà alla revoca del beneficio eventualmente concesso.

ART. 5 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – SCADENZA

Le domande di partecipazione devono essere compilate unicamente sui moduli predisposti dal Comune e disponibili presso l'Ufficio dei Servizi Sociali, presso la sede Comunale e nella home page del sito del Comune di Nuraminis, e dovranno essere consegnate a mano o trasmesse via posta con raccomandata A/R (farà fede il timbro postale) all'ufficio protocollo **entro e non oltre il 06.07.2018 alle ore 13.00**, a pena di esclusione, al fine di consentire all'Ufficio Servizi Sociali di procedere all'istruttoria delle domande ed alla redazione della graduatoria dei soggetti aventi titolo ai benefici in questione per l'anno 2018 e di poter trasmettere alla Regione Sardegna i relativi esiti entro la data improrogabile del 31 luglio 2018.

Si precisa che, a pena di esclusione, non saranno ammesse le istanze pervenute secondo modalità diverse da quelle di cui sopra.

L'Ufficio protocollo osserva i seguenti orari di apertura al pubblico:

- lunedì e venerdì dalle ore 10.30 alle ore 13.00;
- martedì e giovedì dalle ore 16.00 alle 17.30.

ART. 6 - FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità. Provvede altresì alla formazione della graduatoria provvisoria degli aventi diritto con la quantificazione del contributo richiesto.

Eventuali osservazioni e opposizioni potranno essere presentate entro e non oltre il termine di 7 gg. dalla data di scadenza della pubblicazione della graduatoria provvisoria, consultabile all'Albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi.

Il Comune provvede in via successiva alla formazione della graduatoria definitiva che verrà approvata con Determinazione del Responsabile del Settore ed è inviata alla Regione per l'adozione del provvedimento di finanziamento della spesa.

In presenza di risorse inferiori al fabbisogno si darà luogo alla riduzione dei contributi in misura proporzionale.

ART. 7 - DURATA ED ENTITÀ DEI CONTRIBUTI

Il contributo ha la durata massima annuale corrispondente a quanto disposto dal decreto 7 giugno 1999 del Ministero dei Lavori Pubblici, attuativo dell'art. 11 della Legge 431/1998, ed è erogato fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Il contributo cessa con la sopravvenuta mancanza delle condizioni previste dall'art. 1 ovvero nel caso in cui le risorse non siano più disponibili.

L'entità del contributo non può eccedere la differenza tra il *canone annuo effettivo* (al netto degli oneri accessori) ed il *canone* considerato *sopportabile* in relazione alla situazione reddituale del beneficiario.

Il *canone sopportabile* è il canone che non supera le percentuali di incidenza sul reddito indicate al precedente art. 3.

Esempio di calcolo dell'ammontare massimo di contributo:

ISEE del nucleo familiare = € 10.000,00;

canone annuo effettivo = € 3.600,00;

canone sopportabile = € 10.000,00 x 14% = € 1.400,00;

Ammontare massimo del contributo = € 3.600,00 – € 1.400,00 = € 2.200,00

Il contributo decorre dal 1 Gennaio 2018 e comunque dalla data di stipula e registrazione del contratto di locazione se successiva alla data suddetta.

Il contributo verrà liquidato entro i trenta giorni successivi al trasferimento dei fondi da parte della Regione Sardegna dietro presentazione di copia delle ricevute di pagamento del canone relativo ai restanti mesi maturati (da giugno e/o luglio a dicembre 2018).

Lo scadere di tale termine senza che l'amministrazione abbia provveduto non fa comunque decadere dal relativo beneficio l'interessato.

ART. 8 - CONTROLLI E SANZIONI

Ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 403/98 e dell'art. 6, comma 3, del D.P.C.M. 221/99 e successive modificazioni e integrazioni, spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici a seguito di provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera.

L'amministrazione si riserva di accertare la veridicità della situazione familiare dichiarata, riservandosi di confrontare i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

L'Amministrazione Comunale, agirà per il recupero delle somme e ad ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati (art. 4, comma 7, d. Lgs 109/98).

ART. 9 - INFORMATIVA SULL' USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE (ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 e del Regolamento Ue n. 679/2016)

Il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato all'acquisizione delle domande per la pratica di cui al presente bando ed avverrà presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Nuraminis, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche avvalendosi dell'ausilio di eventuali comunicazioni a terzi.

Il conferimento dei dati, ivi compresi quelli "sensibili", è obbligatorio per l'istruttoria della pratica di che trattasi. All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003 ed agli artt. 16 e 17 del Regolamento Ue n. 679/2016, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al trattamento degli stessi per motivi legittimi.

Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Nuraminis.

ART. 10 - DOCUMENTI DA PRESENTARE

Per partecipare al presente bando occorre presentare la seguente documentazione:

- modulo di domanda debitamente compilato in tutte le sue parti e sottoscritto dal dichiarante;
- copia del contratto di locazione regolarmente registrato;
- copia fotostatica della ricevuta di versamento dell'imposta annuale di registrazione relativa all'anno in corso (Mod. F23) o copia di adesione al D.Lgs 23/2011, art. 3 "Cedolare secca";
- copia dell'attestazione ISEE del nucleo familiare in corso di validità (scadenza al 15.01.2019);
- copia fotostatica delle ricevute attestanti il regolare pagamento del canone di locazione riferite ai primi quattro/cinque mesi dell'anno in corso;
- copia fotostatica del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale del richiedente;
- (solo per gli immigrati extracomunitari) permesso di soggiorno e autocertificazione che attesti la residenza da almeno 10 anni nel territorio nazionale ovvero 5 anni nella regione Sardegna, resa mediante la Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.p.r. n. 445/2000.

ART. 11 - UFFICIO REFERENTE PER LA PRATICA

Ufficio Servizi Sociali piano terra Comune di Nuraminis.

Telefono: 070 7058022 – interno 403.

Ricezione al pubblico: lunedì e venerdì dalle ore 10.30 alle ore 13.00;

martedì e giovedì dalle ore 16.00 alle ore 17.30.

Nuraminis, 04.06.2018

Il Responsabile del Procedimento
F.to A.s. D.ssa Annabel Corda